



DIRETTIVA INTERNA del 14 marzo 2017 CONCERNENTE LE PROCEDURE DI INCASSO PER LE TASSE COMUNALI

Art. 1 Campo d'applicazione

¹La seguente direttiva interna si applica per tutti i crediti che il Comune e l'Azienda acqua potabile vantano verso terzi ed è allestita in modo da dare seguito a quanto previsto in particolare dall'art. 110 cpv. b) LOC.

Art. 2 Autorità di riscossione

¹Il Municipio e l'autorità competente per la riscossione di tutti i crediti del Comune e dell'Azienda acqua potabile. Esso esercita questa competenza tramite i servizi finanziari.

²Il Municipio può autorizzare singoli funzionari comunali a rappresentarlo nelle singole fasi delle procedure d'incasso.

Art. 3 Titolo di credito

¹Le fatture e i conteggi emanati sono parificati ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e il fallimento (LEF).

Art. 4 Procedure d'incasso

¹Per la procedura d'incasso di ogni singolo credito è stabilito il seguente iter procedurale se non deciso diversamente:

Atto di incasso	Termine pagamento	di	Termini di invio	Tipo di intimazione
Fattura/conteggio	30 giorni		Subito	Invio postale normale
1° Richiamo di pagamento	30 giorni		A partire da 10 giorni dalla data di scadenza della fattura	Invio postale normale
2° richiamo di pagamento	30 giorni		A partire da 10 giorni dalla data di scadenza della fattura	Invio postale normale
Diffida di pagamento	30 giorni		A partire da 10 giorni dalla data di scadenza della fattura	Invio postale normale/ raccomandata
Precetto			A partire da 60 giorni dalla data di scadenza della diffida	

²Nei casi particolari, in cui l'incasso del credito sembri pregiudicato, la procedura potrà scostarsi dai termini suddetti, questo a discrezione dell'autorità di riscossione. Le tasse di cancelleria vengono invece incassate, di regola in contanti o tramite conto corrente postale.

Art. 5 Minimo fatturabile

¹Se non regolato nell'Ordinanza si rinuncia ad emettere una fattura per importi inferiori a CHF 5.00

Art. 6 Tasse procedurali

¹Per l'emissione di ogni diffida di pagamento viene conteggiata una tassa amministrativa di CHF 20.00

²Le spese derivanti dalla procedura esecutiva sono a carico del debitore; il Comune le anticipa e le riversa in seguito interamente al debitore (Art. 68 LEF).

³Rimangono riservate le tasse regolate da Ordinanze o dai Regolamenti comunali.

Art. 7 Interessi di ritardo

¹Se non regolato da specifica Ordinanza valgono i tassi d'interesse di ritardo applicati all'imposta cantonale. Il Municipio fissa le modalità di incasso.

²L'interesse dovuto inizia a decorrere a partire dal termine di pagamento della fattura/conteggio; il reclamo o il ricorso non sospendono l'esigibilità della tassa.

Art. 8 Minimi esigibili

¹Se non regolato da specifica Ordinanza il Municipio fissa eventuali limiti sotto i quali il credito può essere abbandonato, l'interesse non conteggiato e l'eccedenza non restituita senza esplicita richiesta dell'avente diritto.

Art. 9 Credito pregiudicato

¹In casi particolari in cui l'incasso del credito sembra pregiudicato, il Municipio può valutare di portare in perdita gli importi scoperti.

²Per tasse fino a CHF 50.00 è conferita delega (art. 55 RE comunale) ai Servizi finanziari di eventualmente abbandonare la procedura.

Maroggia, 15 marzo 2017

(Ris. Mun. 14.03.2017)

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Jean-Claude Binogghini
Il Segretario: Gabriele Serena



legislazione/direttive/tasseincasso-2017